133/2012 n31/F 2014 sub4 R.G. Affari Camerali Fallimenti

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati	
Dott. Antonello Fabbro	Presidente
Dott. Alberto Valle	Giudice rel.
Dott. Cotains Pannelli	Giudice
ha pronunciato il seguente	
DECRETO	
nella causa di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall. promossa con ricorso depositato in	
data 11.11.2014	
	da
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario di	
Spa, con l'avvocato dom.	
	ricorrente
contro	
Fallimento Srl, in persona del curatore, con l'avvocato dom.	
	resistente
1. La la proposto opposizione al passivo del Fallimento Srl, nel quale si è	
insinuato per il complessivo credito di Euro 80759,00, parte in via privilegiata e parte in	
chirografo, oltre il termine massimo di cui all'art. 101 1.f. ed al quale non è stato ammesso	
avendo l'afficio l'allimentare ritenuto non dimostrata la non imputabilità del ritardo.	
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver accertato la sussistenza del proprio credito	

solo successivamente alla dichiarazione di fallimento,

Il Curatore del Fallimento Srl si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.

2. Il termine di dodici mesi dal deposito dello stato passivo del fallimento, entro il quale i creditori possono presentare domanda di insinuazione tardiva, veniva nel caso di specie a scadere (computato il periodo di sospensione feriale) il 9.5.2014 (cfr. doc. 3 res.).

La domanda di ammissione per cui è causa, depositata in data 14.5.2014, è pertanto ultratardiva (art. 101, u.c., l.f.).

Le domande di ammissione ultratardive sono ammissibili se il oreditore prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il credito oggetto dell'insinuazione ultratardiva proposta dall'opponente, è stato accertato con verbale ispettivo dd. 4.4.2014 (doc. 2 ric.).

L'Istituto, per evitare la declaratoria d'inammissibilità della domanda, doveva perciò dimostrare di non essere stato nella condizione di insinuare al passivo tale credito, rispettando la scadenza del 9.5.2014, per causa a se non imputabile,

Tale prova non è stata data, e per yero neppure offerta, nel presente giudizio.

Né può, in linea di fatto, ritchersi ofreostanza sufficiente a concludere per la non imputabilità del ritardo, il margine ristretto, di poco superiore ad un mese, tra accertamento del credito e scadenza del termine, dovendo lo stesso ritenersi più che sufficiente, anche in considerazione dell'organizzazione di cui è dotato l'Istituto ricorrente (oltreché per procedere in via autonoma al suo accertamento, altresi) per predisporre e depositare la domanda di insinuazione. Vieppiù ove si consideri come lo stesso Istituto avesse già proposto plurime precedenti domande di ammissione allo stato passivo del fallimento C.D.M., sia tempestive che tardive (docc. 4, 6a c 6b res.).

In linea di diritto, non è condivisibile, perché sprovvisto di base normativa, l'assunto della secondo cui il termine di dodici mesi stabilito dall'art. 101 l.f. decorrerebbe dalla data della 'scoperta' del credito.

Trattasi infatti di termine processuale fisso, dettato da esigenze di speditezza del procedimento di fallimento, che opera oggettivamente ed indifferenziatamente nei confronti di tutti i creditori concorsuali, salva solo per costoro la possibilità, onde sottrarsi alle conseguenze del suo decorso, di dare la prova richiesta dall'art. 101, u.c., l.f.,

3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con tassazione di spese di giudizio secondo soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

p.q.m.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla curatcia del Pallimento Sri le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.170,00 per competenze, oltre spese generali forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.


Treviso, Q . 12 - 014

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GADIZIMRIO Maries BARBOLLA

Depositato in cancelleria





i

Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott. Alberto Valle

Giudice

dott. Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.,

dalla

Società Cooperativa Agricola

Chique xootechies)

rappresentata e difesa dall'avv.

e dall'avv.

contro

opponente

Contr

S.r.l. in liquidazione, rappresentato

e difeso dall'avv.

Fallimento (

opposto

In punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-000-

La ricorrente in data 13 dicembre 2013 ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento S.r.l. in liquidazione.

Giudice delegato con decreto del 20 gennaio 2014 rendeva esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda proposta da

I

l

in via privilegiata con la seguente motivazione: "Ammesso per euro 312,129,92, categoria chirografari. Oltre interessi di legge fino alla data di presentazione della domanda di concordato. Privilegio non dovuto in quanto non viene data la prova della pertinenza professionale dei soci, né della prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti di terzi, né della riferibilità del credito alla vendita di prodotti conferiti o trasformati dai soci della cooperativa".

La Società Cooperativa Agricola ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo deducendo che i requisiti indicati dal Giudice delegato sarebbero irrilevanti ai fini del riconoscimento del privilegio in quanto i bovini venduti alla società fallita sono stati allevati dai soci della cooperativa e ha dimesso i documenti di trasporto relativi alle fatture che non sono state pagate dalla società fallita e l'elenco dei soci della cooperativa.

Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione proposta affermando che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del privilegio richiesto e che la stessa è di fatto un imprenditore commerciale che non svolge nessuna attività agricola.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

La legge n. 426 del 29 luglio 1975, con la quale è stato introdotto nel codice civile l'art. 2751-bis, attribuiva "ai crediti delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro" privilegio mobiliare per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.



Tale previsione si è presto rivelata eccessivamente restrittiva, in quanto, essendo testualmente limitata alle cooperative "di produzione e lavoro", escludeva dall'assistenza del privilegio i crediti delle cooperative agricole "per la trasformazione e alienazione dei prodotti", creando in tal modo una evidente discriminazione tra crediti comunque maturati nell'ambito della cooperazione in agricoltura.

Con la legge n. 59 del 31 gennaio 1992, che ha aggiunto l'attuale n. 5-bis) all'art. 2751-bis c.c., è stata superata tale discriminazione, estendendo il privilegio a tutti "i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".

Secondo il dato positivo attuale, dunque, perché sussista il privilegio è sufficiente che:

- 1) il creditore sia una società cooperativa agricola;
- 2) il credito sia riferito al corrispettivo della vendita dei prodotti.

La disposizione è assai ampia e potrebbe prestarsi a interpretazioni improprie, volte a estendere il privilegio anche ai crediti derivanti dalla vendita di prodotti non destinati a realizzare, direttamente o indirettamente, lo scambio mutualistico.

La Suprema Corte ha avuto modo di individuare l'esatto perimetro di applicazione della nuova disposizione contenuta nel n. 5-bis da ultimo nella nota sentenza n. 21652 del 2010, ricordata sia dal ricorrente che dal resistente), rilevando come la ragion d'essere del privilegio vada ricercata nella speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla cooperazione in ambito agricolo, per cui lo stesso sussiste esclusivamente per i crediti sorti nell'esercizio dell'attività riconducibile alla funzione



propria delle cooperative agricole, mentre non può essere riconosciuto a quei crediti maturati al di fuori della mutualità.

Com'è noto, infatti, le cooperative, in aggiunta ai fini mutualistici, possono perseguire anche fini di lucro, al punto che l'art. 2514 c.c. impone a quelle che voglio fregiarsi della qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente" di introdurre nei propri statuti il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per riconoscere il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c. occorre dunque verificare che lo stesso sia sorto nell'ambito dello scambio mutualistico, in via diretta o indiretta.

Lo scambio mutualistico sussiste, per espressa previsione di legge (art. 2512, comma 1, n. 3, c.c.), anche in quelle ipotesi di cooperazione che si attuano mediante l'apporto di beni o servizi da parte dei soci cooperatori, senza che sia richiesto che questi ultimi svolgano alcuna attività lavorativa a vantaggio della società.

Ipotesi tipica di cooperazione attuata mediante l'apporto di beni da parte dei socì cooperatori è quella che viene attuata dalle cooperative agricole che commercializzano i prodotti conferiti dai propri soci, consistendo in tal caso lo scambio mutualistico nell'affiancare i soci dall'onere di approntare una propria rete commerciale o di doversi avvalere di un grossista terzo.

Le cooperative di commercializzazione appartengono a quell'ampio genere di società cooperative che non si distinguono sotto nessun profilo da un normale imprenditore commerciale, se non per la qualità di "soci" dei soggetti nei confronti dei quali



operano. In dette società il vantaggio per i cooperatori consiste esclusivamente nell'eliminare l'intermediazione di un soggetto speculatore.

Si pensi alle cooperative di consumo, che non si distinguono da un normale supermercato se non per la qualità di soci dei propri "clienti", o a quelle edilizie, che svolgono la medesima attività di un imprenditore edile ma nei confronti dei soci anziché del pubblico.

Anche le cooperative agricole di commercializzazione si comportano come un normale commerciante, ma acquistano i prodotti destinati alla vendita in prevalenza dai propri soci, corrispondendo loro prezzi maggiori di quelli che otterrebbero da un intermediario animato da fini di lucro soggettivo.

Nella pratica non è raro che tali cooperative commercializzino anche prodotti acquistati da terzi. Una tale evenienza può essere giustificata sia dalla necessità di soddisfare le richieste dei propri clienti, in assenza di conferimenti sufficienti da parte dei cooperatori, come anche dal desiderio di cogliere occasioni di guadagno idonee a finanziare la società, a remunerare i soci sovventori o a distribuire utili ai soci cooperatori, ovviamente nei limiti consentiti dalla legge.

Una cooperativa agricola potrebbe dunque maturare crediti per vendita di prodotti conferiti dai propri soci come anche per vendita di prodotti acquistati da terzi.

I primi crediti sono senz'altro muniti del privilegio previsto dal n. 5-bis dell'art. 2751-bis c.c., mentre i secondi saranno muniti di privilegio solo se l'acquisto da terzi è avvenuto al fine di favorire lo scopo mutualistico (ad es. mantenere la clientela o finanziare la cooperativa), mentre sarà privo di privilegio se

R

perfezionato al solo fine di realizzare un utile da distribuire ai soci al pari di una normale società lucrativa.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, essendo le operazioni "speculative" limitate per legge, è altamente improbabile che si possano realizzare fattispecie di vendite di prodotti non assistite da privilegio.

Nella citata sentenza n. 21652/2010, la Suprema Corte, a conferma di quanto fin qui esposto, ha affermato che il privilegio ex art. 2571-bis c.c. spetta senz'altro per le vendite di prodotti "forniti o trasformati dai soci", mentre per le vendite di prodotti "acquistati sul mercato" il privilegio spetta solo se tali operazioni siano "funzionali allo scopo mutualistico dell'ente".

La circostanza che le cooperative agricole di commercializzazione svolgano un'attività assolutamente identica a quelle che viene svolta dai grossisti, imprenditori commerciali, non fa infatti venir meno la sussistenza della loro natura mutualistica, in quanto è proprio con l'espletamento di tale attività "imprenditoriale" che viene realizzato lo scambio mutualistico.

In conclusione, qualora sia data prova che i prodotti venduti dalla cooperativa siano "forniti dai soci" deve essere ammettersi al passivo fallimentare, in via privilegiata, il relativo credito. Nel caso di specie tale prova è stata fornita.

La Società Cooperativa Agricola ha prodotto le fatture di vendita dei bovini alla s.p.a. ove risulta evidenziato il riferimento al relativo documento di trasporto c, indirettamente (mediante l'indicazione del luogo di giacenza dei bovini venduti), il nominativo del socio cooperatore conferente (az. agr.



Ha inoltre prodotto i documenti di trasporto emessi dal socio cooperatore ove risulta chiaramente indicata la Cooperativa quale destinatario del "conferimento" e la società quale "luogo di destinazione", con ciò evidenziando che la consegna a quest'ultima dei bovini avveniva in adempimento della vendita conclusa dalla Cooperativa dei prodotti conferiti dal socio.

Ha depositato un estratto del libro soci dal quale risulta che è socio della Cooperativa.

Ha, infine, depositato il proprio bilancio di esercizio 2012, nella cui nota integrativa, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 2513 c.c., è chiaramente precisato che la voce B6 del conto economico "acquisto di materie prime ..." è costituita per il 73,35% dai corrispettivi per i conferimenti effettuati dai soci e solo per il residuo 26,65% dai corrispettivi per acquisti da terzi, con ciò confermando la strumentalità di tali ultimi acquisti al perseguimento del fine mutualistico, stante il rispetto del criterio della prevalenza di cui all'art. 2512, comma 1, n. 3) c.c.

Ne consegue la fondatezza della pretesa di riconoscimento della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c. delle somme insinuate al passivo.

Inammissibile è, invece, la richiesta di ammissione al passivo degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 in quanto domanda nuova non formulata in sede di ammissione al passivo.

Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite atteso che solo in sede di opposizione la creditrice ha prodotto tutta la documentazione necessaria a dare evidenza alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del privilegio.

4

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,

- 2) dispone la conseguente variazione dello stato passivo;
- 3) spese compensate.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2014

Il Presidente

Il Giudice relatore

LEU VIDALEIG SEZOIZIARIO

Popositato in cancelleng

II. Canobillerid Charles

8